



Regione Lombardia

DECRETO N. 12095

Del 17/09/2026

Identificativo Atto n. 4597

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE ALLA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE ED AL RELATIVO INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI BERGAMASCHE - STAGIONE VENATORIA 2026/2027.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,

CACCIA E PESCA DI BERGAMO

VISTE:

- la legge 11.02.1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”
- la legge regionale 02.08.2004 n.17 “Calendario venatorio regionale” ed in particolare l'art.3 comma 5 che individua dal 1° ottobre al 31 dicembre il periodo di caccia al cinghiale, con facoltà per le Province di posticipare il periodo di apertura e chiusura dal 1° novembre al 31 gennaio;
- la legge n. 56/2014 concernente la riforma istituzionale e le successive Leggi regionali n.19/2015 e n.32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalla Province, sono state trasferite a Regione Lombardia;

RICHIAMATA la Legge Regionale 17.07.2017 n. 19 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” ed in particolare:

- l'art. 2 comma 3 “Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:
 1. nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;
 2. nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio di selezione;”
- l'art.3 comma 4 ove recita: “La Regione e la Provincia di Sondrio, per ogni unità di gestione, su proposta degli Ambiti Territoriali di caccia, dei Comprensori Alpini di caccia (...) per il territorio di competenza, approvano i piani di prelievo venatorio in forma collettiva;

VISTE altresì:

- la d.g.r. n. XI/273 del 28.06.2018 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – attuazione dell'art.2 commi 1 e 4 della Legge regionale n. 19/2017” con la quale è stata classificata come area idonea alla specie cinghiale quella corrispondente al territorio di competenza del Comprensorio Alpino di caccia Prealpi Bergamasche (di seguito definito CAC);



Regione Lombardia

- che per gli effetti della d.g.r. sopra richiamata ne consegue che in tale istituto di gestione si possa esercitare nel CAC il prelievo venatorio al cinghiale sia in caccia di selezione che tramite caccia collettiva;
- la d.g.r. n. XI/1019 del 17.12.2018 recante: "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – attuazione dell'art. 3 comma 1 , della legge Regionale n. 19/2017 – Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" in particolare il paragrafo 4.4.1 -Cacce collettive (Braccata, Girata e Battuta)ove dispone che: "Gli ATC/CAC suddividono, nell'ambito dei Progetti Pluriennali di gestione del Cinghiale (PPGC)il territorio idoneo alla specie in Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC)ed, eventualmente, anche in Zone di Caccia Collettiva al Cinghiale (ZCCC), individuati sulla base di chiari elementi fisiografici e/o ambientali, tenendo conto anche di un principio di equità nelle possibilità di prelievo, in cui ciascuna squadra esercita la propria attività e a cui resta inscindibilmente vincolata, al fine di realizzare un legame tra cacciatore/squadra/territorio, fondamentale per la strategia di responsabilizzazione diretta delle squadre nei diversi aspetti della gestione";
- la dgr n. 3303 del 31 ottobre 2024 *"Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana.integrazione e adozione del PRIU - "piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) della regione lombardia per il triennio 2024/2027" - (di concerto con l'assessore Bertolaso)"*;
- l'Ordinanza n. 1/2026 del 4 febbraio 2026 del Ministero della Salute – Commissario straordinario alla Peste Suina Africana, "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA" che integra la precedente ordinanza estendendo l'obbligo di depopolamento drastico e di rigorosa biosicurezza anche nelle zone indenni e introducendo un nuovo Piano d'azione nazionale 2026-2028";
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 2/2024 del 10 maggio 2024 *"Misure di applicazione del "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste Suina Africana anni 2023-2028"*: controllo ed eradicazione della peste suina;
- l'Ordinanza n. 7/2025 del 30 ottobre 2025 del Ministero della Salute – Commissario straordinario alla Peste Suina Africana, "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana" che sostituisce e aggiorna le disposizioni precedenti. Nello specifico per le attività relative al presente decreto si richiama l'Allegato 3 "Protocollo attività Addestramento Cani e Manifestazioni Cinofile";
- l'Ordinanza n. 5/2026 del 06 luglio 2026 del Ministero della Salute - Commissario straordinario alla Peste Suina Africana, "Rinnovo Ordinanza n.1/2026 Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA" che rinnova l'ordinanza n. 1/2026 fino al 28 marzo 2027;
- l'ordinanza della Direzione regionale Welfare n. 381 del 11 settembre 2025 *"Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana"* che, fatte salve le disposizioni sanitarie e gestionali relative al cinghiale



Regione Lombardia

nelle zone di restrizione di cui ai punti precedenti, impone che il prelievo venatorio in forma collettiva, nelle sole aree idonee al cinghiale, venga esercitato:

1. per tre giornate settimanali;
 2. nel periodo 1° ottobre – 31 gennaio negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia limitatamente alla zona di minor tutela;
 3. le squadre possono essere composte da un massimo di 120 cacciatori. Solo al raggiungimento di esso potrà essere richiesta l'istituzione di una nuova squadra insistente sullo stesso territorio, dove non è fissato un numero massimo di squadre presenti sul territorio stesso da atti programmatori precedenti;
 4. con ammissione senza limitazioni numeriche di ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;
 5. con possibilità di essere ospitati per un numero illimitato di volte nell'arco della stagione venatoria;
 6. senza vincolo di partecipazione per gli ospiti delle squadre in braccata a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria;
 7. previa intesa tra i rispettivi caposquadra, in modo da organizzare battute di caccia collettiva in forma congiunta tra non più di quattro squadre attive in SCCC o in ZCCC tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;
- il dds n.18786 del 18/12/2025 “Disposizioni in ordine all'utilizzo dell'applicativo regionale denominato “Cinghiale lombardia”” che ha disposto per i capi di cinghiale abbattuti in forma di caccia collettiva l'obbligo di annotare tutti i capi di cinghiale abbattuti sul territorio regionale sull'applicativo denominato “Cinghiale Lombardia dal 1° febbraio 2026;

RICHIAMATO il Progetto Pluriennale di gestione del Cinghiale (P.P.G.C.) relativo al periodo 2020/2024, approvato con DDS n. 6481 del 04.06.2020, che individua i Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC) al quale ha fatto seguito l'Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (I.A.P.C.) presentato dal CAC e fatto proprio con modifiche tramite dds n. 7034 del 20/05/2022 per quanto concerne il prelievo tramite caccia di selezione;

PRESO ATTO che, con comunicazione M1.2026.0139097 del 15/07/2026 all'Ente gestore ZSC Valpredina e Misma, questa Struttura ha proposto di mantenere le indicazioni a carattere prescrittivo, già formulate e decretate per la stagione venatoria 2025/2026 e di seguito specificate:

“All'interno del buffer di 1000 metri dal confine della ZSC Valpredina e Misma o in caso di sconfinamento anche temporaneo al suo interno, il prelievo del cinghiale potrà essere esercitato nel rispetto delle seguenti misure di mitigazione in forma prescrittiva:

1. la caccia collettiva al cinghiale è consentita in girata con l'uso di un solo cane con funzione di limiere per un massimo di tre giorni settimanali;
2. la caccia collettiva in braccata sarà svolta a partire dal confine dell'area di salvaguardia istituita con il PFV 2013 vigente in direzione ortogonale ed opposta



Regione Lombardia

all'area, da un massimo di 35 cacciatori, utilizzando un massimo di 4 cani dotati di collare GPS utile a fornire pronto riscontro all'Ente Gestore sulla posizione degli animali in sede di controllo;

3. la caccia collettiva in girata e in braccata potrà avvenire solo previa comunicazione al CAC e agli Organi di controllo (Polizia provinciale, Nuclei Carabinieri Forestale ed Ente gestore) nei seguenti termini:
 - o almeno 48 ore prima della battuta/girata devono essere comunicati data/ora d'inizio, comune e località, punto GPS ritrovo di partenza, indicazione nominativo e telefono del referente di "battuta" o capo squadra, nonché individuazione su immagine ortofoto dei siti e dei percorsi di attestazione dei cacciatori deputati all'abbattimento;
 - o prima dell'inizio della battuta/girata devono essere comunicati i nominativi dei cacciatori coinvolti, il nome e la razza dei cani utilizzati con indicazione dei rispettivi proprietari;
 - o in mancanza delle comunicazioni di cui sopra, la battuta di caccia non potrà essere effettuata;
4. per tutte le forme di caccia al cinghiale è vietata la detenzione e l'utilizzo di munizionamento contenente piombo;
5. in caso di perdita di controllo dei cani utilizzati nel corso delle battute il proprietario o utilizzatore dovrà immediatamente - oltre al prodigarsi per il recupero del cane - informare il capo squadra affinché possa dare pronta comunicazione telefonica e/o tramite WhatsApp all'Ente gestore, fornendo, qualora disponibile, anche il tracciato del collare GPS;
6. fatto salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, con l'accertamento di violazioni o l'omissione delle presenti prescrizioni, seguirà un periodo di sospensione disposto dal CAC Prealpi bergamasche;
7. le informazioni di carattere sanitario e biometrico dei capi abbattuti dovranno essere messe a disposizione dell'Ente gestore non appena disponibili, così come l'informativa della fauna selvatica avvistata durante le battute."
8. le misure di mitigazione in forma prescrittiva di cui sopra vanno considerate vincolanti per tutte battute che vadano anche solo parzialmente ad interessare il buffer dei 1.000 metri dalla ZSC (es. aree interessate dalle postazioni dei cacciatori e/o dal passaggio dei cani).

PRESO ATTO che con comunicazione M1.2026.0139097 del 15/07/2026 al Parco dei Colli, questa Struttura ha proposto di mantenere le indicazioni a carattere prescrittivo, valevoli per le attività di prelievo organizzate all'interno del buffer di 1.000 metri dal confine dalla ZSC "Canto Alto e Valle del Giongo" o anche solo temporaneamente sconfinati al suo interno per cui il prelievo del cinghiale potrà essere esercitato nel rispetto delle seguenti misure di mitigazione in forma prescrittiva già formulate e decretate per la stagione venatoria 2025/2026 come di seguito indicato:



Regione Lombardia

1. la caccia collettiva al cinghiale sia svolta in girata con l'uso di un solo cane con funzione di limiere per massimo tre giorni settimanali;
2. l'attività di prelievo collettivo in braccata sia svolta a partire dal confine della ZSC, in direzione ortogonale ed opposta alla ZSC: i percorsi e le direzioni previsti e le postazioni di attestazione dei cacciatori deputati all'abbattimento dovranno essere preventivamente individuati su carta/ortofoto dei siti e dei percorsi di attestazione dei cacciatori deputati all'abbattimento;
3. il prelievo in caccia collettiva in girata e in braccata effettuato nelle aree di cui sopra, dovrà avvenire previa comunicazione scritta della "battuta" al CAC e agli organi di controllo (Servizio di Polizia provinciale, Nuclei Carabinieri Forestale ed Ente gestore) indicando data / ora d'inizio e punto preciso di ritrovo iniziale e finale/ comune e località / indicazione del referente di "battuta" o capo squadra / nomi cacciatori coinvolti / nome dei cani utilizzati e del rispettivo proprietario;
4. la comunicazione dovrà avvenire almeno 48 ore prima della battuta/girata; in mancanza di questa comunicazione l'intervento non potrà essere effettuato;
5. nelle battute potranno essere utilizzati non più di 8 cani dotati di collare GPS, utile a fornire pronto riscontro all'Ente Gestore sulla posizione degli animali in sede di controllo, e coinvolti un numero massimo di 35 cacciatori;
6. in caso di perdita di controllo dei cani utilizzati nel corso dell'azione di caccia, il proprietario o utilizzatore dovrà immediatamente, oltre al prodigarsi per il recupero del cane, informare il capo squadra affinché possa seguire pronta informativa telefonica e tramite WhatsApp all'Ente gestore, fornendo, qualora disponibile, anche il tracciato del collare GPS;
7. per tutte le forme di caccia al cinghiale divieto di detenzione ed utilizzo del munizionamento al piombo;
8. gli esiti dell'intervento, eventuali criticità emerse, e tutte le informazioni di carattere sanitario e biometrico dovranno essere messe a disposizione dell'Ente gestore, così come gli avvistamenti di fauna diversa da quella oggetto di prelievo dopo ogni intervento, tramite compilazione di un'apposita scheda riassuntiva;
9. valgono le regole di cui sopra anche nel buffer di 1.000 metri dalla ZSC nei comuni di Zogno, Sedrina ed Alzano Lombardo pur non facenti parte del Parco dei Colli;
10. fatto salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, con l'accertamento di violazioni o l'omissione delle presenti prescrizioni, seguirà un periodo di sospensione disposto dal CAC Preadlpi bergamasche;
11. le regole di cui sopra sono valide per tutte le battute di caccia collettiva, che vadano anche solo parzialmente ad interessare il buffer dei 1.000 metri dalle ZSC, in relazione alle aree interessate dalle postazioni dei cacciatori e/o dal passaggio dei cani; questi interventi devono essere sempre considerati come una singola azione di caccia; non sono quindi ammesse battute previste o che possano svolgersi a cavallo dei confini della zonizzazione individuata, per l'aggiramento dei limiti imposti all'intervento (es: impiego nella stessa azione di caccia di 8 cani nel buffer e contemporaneamente di altri 8 cani fuori dallo stesso);



Regione Lombardia

12. per ragioni di sicurezza e massima informazione alla cittadinanza gli organizzatori delle azioni di caccia comunichino preventivamente gli interventi agli uffici dei Comuni dei territori interessati.

Oltre alle regole di cui sopra, all'interno dei Comuni compresi nel territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo e sottoindicati, si propongono le seguenti ulteriori prescrizioni:

- caccia solamente nel giorno di mercoledì, quando la presenza antropica è minore, e comunque sempre esclusi giorni festivi e prefestivi;
- l'attività venatoria collettiva in braccata, come proposta da Regione e dal CAC, si affidata solamente a due squadre e svolta unicamente nelle seguenti località:
 - Comune di Ponteranica – località Cà del Latte, Croce dei morti, Valle della Morla, Ardegne;
 - Comune di Sorisole – località Premerlino, Comunelli, Pisgiù, Morti della Calchera, Boscalgisi, Monte Pissol;
 - Comune di Villa d'Almè - località Monte Bastia, Monte Giacoma, Monti Giublini;
 - Comune di Torre Boldone - località Gaito, Cascine Beretta, Croce del Boscone;
 - Comune di Ranica - località Pighet;
 - Comune di Bergamo - Via Valle, via Scabia, Torrente Tremana.

PRESO ATTO delle risposte dei due Enti gestori di cui sopra che hanno richiesto alcune modifiche alle prescrizioni della scorsa stagione venatoria 2025/2026;

SENTITO a tale fine il Comprensorio alpino di caccia Preadpi bergamasche, dopo le opportune verifiche con i rappresentanti della caccia collettiva al cinghiale, ha dato benestare a tutte le modifiche richieste ad eccezione della fornitura a fine battuta dei tracciati GPS di tutti i cani utilizzati, in quanto i collari in uso non permettono lo scarico di questi dati e la sostituzione a carico dei cinghiali delle strumentazioni risultava troppo onerosa, pur riconoscendo valide le motivazioni addotte dagli enti gestori. Una soluzione al problema verrà presa in esame per la prossima stagione venatoria;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con l.r. 19/2017, dispone il contenimento delle popolazioni di cinghiale presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti;

ATTESO che l'accertamento di capi positivi alla peste suina africana (di seguito definita PSA) determina immediate disposizioni ineludibili e su area vasta che non si limitano alla



Regione Lombardia

sospensione dell'attività venatoria o di allenamento e addestramento cani ma impattano sulla ricerca e raccolta dei tartufi e più in generale sulla presenza di cani in zone infette, del pascolo vagante, delle manifestazioni sportive/competitive divieti/obblighi di esercizio e pulizia di calzature e mezzi meccanici venuti a contatto con il terreno potenzialmente infetto;

CONSIDERATA pertanto la gravità degli impatti economici, produttivi, ricreativi ed occupazionali che detta zoonosi determina ove riscontrata e delle minacce derivanti dall'attuale fase espansiva epidemiologica avverso gli allevamenti suinicoli di ogni forma e dimensionamento e della relativa trasformazione conservazione e vendita delle carni nonché per la conservazione in buono stato di salute delle popolazioni selvatiche di cinghiali;

ASSUNTO che le minacce suddette richiedono misure eccezionali e di rapida esecuzione riassunte nella citata Ordinanza del Presidente Giunta regionale n. 230 del 23 settembre 2024 *"Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana"* di cui si ribadisce la necessità ed urgenza di efficace esecuzione per quanto di competenza;

PRESO ATTO che Regione Lombardia in esito a quanto sopra,

- ritiene necessario procedere alla riduzione del contingente di cinghiali presenti su tutto il territorio della provincia per arginare, in via preventiva per Bergamo, le conseguenze di un eventuale ingresso della PSA sul territorio di competenza che ad oggi è ancora indenne;
- riconosce lo sforzo fatto dal Parco dei Colli per ridurre la presenza del cinghiale all'interno del Parco naturale tramite gli operatori del Parco e anche degli operatori faunistici abilitati ex art. 41 della L.R. 26/93 e che il Parco evidenzia che la presenza del cinghiale all'interno del Parco naturale si è ridotta;
- Intende procedere all'interno del buffer di 1000 metri della ZSC Canto alto e Valle del Giongo con tutti i mezzi a disposizione per ridurre il più possibile la presenza del cinghiale così come indicato anche dal GOT della Regione Lombardia e analogamente a quanto concordato anche con l'ente gestore della ZSC Valpredina Misma;
- evidenzia l'intenzione di procedere anche per la stagione venatoria 2026/2027 all'interno del buffer suddetto ad esercitare la caccia collettiva in braccata con alcune prescrizioni che ne limitino gli effetti collaterali quali la dispersione dei cinghiali;

RICHIAMATI altresì i dati certi di prelievo della scorsa stagione venatoria nella quale il prelievo complessivo realizzato è stato di ben 2.473 capi quale somma degli abbattimenti in caccia collettiva, di selezione e controllo, con danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole pari ad € 84.671,50;



Regione Lombardia

ASSUNTO che, alla luce di quanto sopra, cioè un notevole risultato relativo al prelievo e una diminuzione di danni periziati, il potenziale biotico del cinghiale che insiste sull'intera superficie del CAC in parola per ben 70.000 ettari debba essere ulteriormente contenuto per le segnalazioni danni da cinghiali che sono ancora di tutto rilievo nonostante gli importanti abbattimenti eseguiti nella precedente stagione in entrambe le forme di caccia ed in controllo;

VALUTATO necessario pertanto che il CAC Prealpi prosegua anche nella corrente stagione venatoria al prelievo del cinghiale in forma collettiva con un obiettivo minimo non inferiore a quello dello scorso anno fissato in 1.500 capi;

PRESO ATTO che a norma della DGR n. 1019/2017 punto 4.4.2. "I cacciatori che esercitano la caccia collettiva, che vogliano esercitare anche la caccia di selezione al cinghiale, possono farlo esclusivamente nel medesimo settore o zona in cui esercitano la caccia collettiva.";

CONSIDERATO che la zona per la caccia di selezione è una macroarea che comprende tutto il territorio venabile;

RITENUTO che i cacciatori che esercitano la caccia collettiva possano esercitare la caccia di selezione in tutta la macroarea, nel buffer della ZSC Valprendina - Misma e nel Parco dei Colli compreso il buffer di 1000 metri della ZSC Valle del Giongo dove vigono altre prescrizioni concordate con gli enti gestori;

PRESO ATTO infine che:

- l'ordinanza della Direzione regionale Welfare n. 381 del 11 settembre 2025 all'art 22 1. Il c dispone che "nelle aree idonee, interessate da zone di caccia collettiva al cinghiale, esclusivamente nel periodo non corrispondente allo svolgimento delle cacce collettive, la caccia in selezione al cinghiale può essere esercitata solo nei giorni (dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva) nei quali non si svolgono tali forme di prelievo ma che è consentita l'adozione di provvedimenti da parte del dirigente regionale competente che prevedano, a livello locale, anche nei giorni di esercizio della caccia collettiva, il prelievo venatorio in selezione temperando l'esercizio delle due forme di caccia con opportuna modulazione oraria;
- il decreto di questa Struttura n. 7034 del 20/05/2022 riconfermato con decreto n. 9091 del 16/07/2023 prevede che "nelle aree interessate dalla caccia collettiva la caccia di selezione al cinghiale sia autorizzata a partire dalle ore 15.00 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica"

RITENUTO pertanto come previsto dalla sopracitata Ordinanza di confermare la prescrizione già in atto e quindi di prevedere la caccia di selezione al cinghiale nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 15.00;

RITENUTO in conseguenza delle motivazioni sopra citate:



Regione Lombardia

- urgente ed indifferibile il contenimento numerico delle popolazioni di cinghiali presenti sul territorio del CAC per il tramite di un efficace e sinergico programma di gestione venatoria della specie attuato con caccia collettiva in braccata, caccia collettiva in girata e di selezione come definite da Regione Lombardia attraverso i parametri gestionali obiettivo approvati dal Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (P.P.G.C);
- che il prelievo in caccia collettiva in braccata possa essere effettuato sul territorio del CAC con alcune prescrizioni solamente nelle aree del territorio del Parco dei colli e nel buffer della ZSC Valpredina Misma come concordato con gli enti gestori;
- che il prelievo in caccia collettiva in girata possa essere effettuato sull'intero territorio a caccia programmata del CAC, con preventiva comunicazione agli Enti gestori qualora vengano effettuate all'interno delle ZSC e/o nei buffer di 1.000 metri dai confini esterni delle stesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, cioè entro la possibile data di inizio della stagione di caccia collettiva in braccata al cinghiale stabilita a partire dal primo ottobre 2026 e fino al 31 gennaio 2027;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale "e successive modifiche ed integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XII legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la d.g.r. XII/3669 del 16/12/2024 "XX provvedimento organizzativo 2024" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Enzo Galbiati;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2026/2027 la caccia collettiva al cinghiale nel Comprensorio alpino di caccia Prealpi Bergamasche, di seguito indicato CAC, secondo le modalità, l'arco temporale e le quantità sotto indicate:
 - Classi d'età e generi: **Tutte**;
 - Periodo di caccia: **dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027**;
 - Quantità minima: **1.500 capi**;
 - Carniere giornaliero per cacciatore: **illimitato**
 - Carniere stagionale per cacciatore: **illimitato**
2. di consentire il prelievo in caccia collettiva in braccata sul territorio del CAC a caccia programmata, il cui piano di prelievo comprende anche i capi abbattuti



Regione Lombardia

nelle fasce di rispetto delle ZSC, con alcune prescrizioni concordate con gli enti gestori del Parco dei Colli e della ZSC Valpredina-Misma per i territori di loro competenza e più precisamente:

All'interno del buffer di 1000 metri dal confine della ZSC Valpredina e Misma o in caso di sconfinamento anche temporaneo al suo interno, il prelievo del cinghiale potrà essere esercitato nel rispetto delle seguenti misure di mitigazione in forma prescrittiva:

- a) la caccia collettiva al cinghiale è consentita in girata con l'uso di un solo cane con funzione di limiere per un massimo di tre giorni settimanali;
- b) la caccia collettiva in braccata sarà svolta a partire dal confine dell'area di salvaguardia istituita con il PFV 2013 vigente in direzione ortogonale ed opposta all'area, da un massimo di 35 cacciatori, utilizzando un massimo di 4 cani dotati di collare GPS utile a fornire pronto riscontro all'Ente Gestore sulla posizione degli animali in sede di controllo;
- c) la caccia collettiva in girata e in braccata potrà avvenire solo previa comunicazione al CAC e agli Organi di controllo (Polizia provinciale, Nuclei Carabinieri Forestale ed Ente gestore) nei seguenti termini:
 - almeno 48 ore prima della battuta/girata devono essere comunicati data/ora d'inizio, comune e località, punto GPS ritrovo di partenza, indicazione nominativo e telefono del referente di "battuta" o capo squadra, nonché individuazione su immagine ortofoto e su mappa ufficiale del PFV 2013, dei siti di rilascio dei cani e i percorsi e le postazioni di attestazione dei cacciatori deputati all'abbattimento;
 - prima dell'inizio della battuta/girata devono essere comunicati i nominativi dei cacciatori coinvolti, il nome e la razza dei cani utilizzati con indicazione dei rispettivi proprietari;
 - in mancanza delle comunicazioni di cui sopra, la battuta di caccia non potrà essere effettuata;
- d) per tutte le forme di caccia al cinghiale è vietata la detenzione e l'utilizzo di munizionamento contenente piombo;
- e) in caso di perdita di controllo dei cani utilizzati nel corso delle battute il proprietario o conduttore dovrà immediatamente - oltre al prodigarsi per il recupero del cane - informare il capo squadra affinché possa dare pronta comunicazione telefonica e/o tramite WhatsApp all'Ente gestore, fornendo, qualora disponibile, anche il tracciato del collare GPS;
- f) fatto salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, con l'accertamento di violazioni o l'omissione delle presenti prescrizioni, seguirà un periodo di sospensione disposto dal CAC Prealpi bergamasche;
- g) le informazioni di carattere sanitario e biometrico dei capi abbattuti dovranno essere messe a disposizione dell'Ente gestore non appena disponibili, così come l'informativa del numero e specie di fauna selvatica avvistata durante le battute."



Regione Lombardia

- h) le misure di mitigazione in forma prescrittiva di cui sopra vanno considerate vincolanti per tutte battute che vadano anche solo parzialmente ad interessare il buffer dei 1.000 metri dalla ZSC (es. aree interessate dalle postazioni dei cacciatori e/o dal passaggio dei cani).

All'interno del buffer di 1000 metri della ZSC Canto alto e Valle del Giongo o anche solo temporaneamente sconfinati al suo interno il prelievo del cinghiale potrà essere esercitato nel rispetto delle seguenti misure di mitigazione in forma prescrittiva:

1. la caccia collettiva al cinghiale sia svolta in girata con l'uso di un solo cane con funzione di limiere per massimo tre giorni settimanali;
2. l'attività di prelievo collettivo in braccata sia svolta a partire dal confine della ZSC, in direzione ortogonale ed opposta alla ZSC: i percorsi e le direzioni previsti e le postazioni di attestazione dei cacciatori deputati all'abbattimento dovranno essere preventivamente individuati su carta/ortofoto e tramesse per verifica all'Ente Gestore in sede di comunicazione dell'attività;
3. il prelievo in caccia collettiva in girata e in braccata effettuato nelle aree di cui sopra, dovrà avvenire previa comunicazione scritta della "battuta" al CAC e agli organi di controllo (Servizio di Polizia provinciale, Nuclei Carabinieri Forestale ed Ente gestore) indicando data / ora d'inizio e punto preciso di ritrovo iniziale e finale/ comune e località / indicazione del referente di "battuta" o capo squadra / nomi cacciatori coinvolti / nome dei cani utilizzati e del rispettivo proprietario;
4. la comunicazione dovrà avvenire almeno 48 ore prima della battuta/girata; in mancanza di questa comunicazione l'intervento non potrà essere effettuato;
5. nelle battute potranno essere utilizzati non più di 8 cani dotati di collare GPS, utile a fornire pronto riscontro all'Ente Gestore sulla posizione degli animali in sede di controllo, e coinvolti un numero massimo di 35 cacciatori;
6. in caso di perdita di controllo dei cani utilizzati nel corso dell'azione di caccia, il proprietario o utilizzatore dovrà immediatamente, oltre al prodigarsi per il recupero del cane, informare il capo squadra affinché possa seguire pronta informativa telefonica e tramite WhatsApp all'Ente gestore, fornendo, qualora disponibile, anche il tracciato del collare GPS;
7. per tutte le forme di caccia al cinghiale divieto di detenzione ed utilizzo del munizionamento al piombo;
8. gli esiti dell'intervento, eventuali criticità emerse, e tutte le informazioni di carattere sanitario e biometrico dovranno essere messe a disposizione dell'Ente gestore, così come gli avvistamenti di fauna diversa da quella oggetto di prelievo dopo ogni intervento, tramite compilazione di un'apposita scheda riassuntiva;
9. valgono le regole di cui sopra anche nel buffer di 1.000 metri dalla ZSC nei comuni di Zogno, Sedrina ed Alzano Lombardo pur non facenti parte del Parco dei Colli;



Regione Lombardia

10. fatto salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, con l'accertamento di violazioni o l'omissione delle presenti prescrizioni, seguirà un periodo di sospensione disposto dal CAC Prealpi bergamasche;
11. le regole di cui sopra sono valide per tutte le battute di caccia collettiva, che vadano anche solo parzialmente ad interessare il buffer dei 1.000 metri dalle ZSC, in relazione alle aree interessate dalle postazioni dei cacciatori e/o dal passaggio dei cani; questi interventi devono essere sempre considerati come una singola azione di caccia; non sono quindi ammesse battute previste o che possano svolgersi a cavallo dei confini della zonizzazione individuata, per l'aggiramento dei limiti imposti all'intervento (es: impiego nella stessa azione di caccia di 8 cani nel buffer e contemporaneamente di altri 8 cani fuori dallo stesso).
12. per ragioni di sicurezza e massima informazione alla cittadinanza gli organizzatori delle azioni di caccia comunichino preventivamente gli interventi agli uffici dei Comuni dei territori interessati.
13. nel caso si registrassero basse densità di animali o uscite a vuoto, di non intraprendere ripetute battute nelle medesime aree di intervento, per evitare un inutile disturbo alle altre componenti faunistiche, in assenza di concreta possibilità di prelievo di un significativo numero di animali.

Oltre alle regole di cui sopra, all'interno dei Comuni compresi nel territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo e sottoindicati, si propongono le seguenti ulteriori prescrizioni:

- caccia solamente nel giorno di mercoledì, quando la presenza antropica è minore, e comunque sempre esclusi giorni festivi e prefestivi;
- l'attività venatoria collettiva in braccata, come proposta da Regione e dal CAC, sia affidata solamente a due squadre e svolta unicamente nelle seguenti località:
 - ✓ Comune di Ponteranica – località Cà del Latte, Croce dei morti, Valle della Morla, Ardegne;
 - ✓ Comune di Sorisole – località Premierlino, Comunelli, Pisgiù, Morti della Calchera, Boscalgisi, Monte Pissol;
 - ✓ Comune di Villa d'Almè - località Monte Bastia, Monte Giacomina, Monti Giublini;
 - ✓ Comune di Torre Boldone - località Gaito, Cascine Beretta, Croce del Boscone;
 - ✓ Comune di Ranica - località Pighet;
 - ✓ Comune di Bergamo – Via Valle, via Scabia, Torrente Tremana.



Regione Lombardia

3. fermo restando quanto sopra, di stabilire che essendo l'area per la caccia di selezione al cinghiale un'unica macroarea, i cacciatori iscritti alle varie squadre, abilitati alla caccia di selezione, potranno esercitare la caccia di selezione al cinghiale su tutto il territorio venabile con esclusione solamente della ZSC Valpredina Misma dove vigono le prescrizioni concordate con l'Ente gestore;
4. di stabilire che tutti gli esemplari di cinghiale abbattuti dalle singole squadre vengano sottoposti, prima del loro consumo, alle indagini per l'accertamento dei necessari requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa veterinaria e che dalle rispettive carcasse siano prelevati gli organi ed i tessuti da conferire all'Istituto Sperimentale Zooprofilattico Lombardia Emilia Romagna per la partecipazione attiva al Piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica anno 2026 e dalla specifiche disposizioni veterinarie per il contrasto alla PSA;
5. le squadre possono essere composte da un massimo di 120 cacciatori. Solo al raggiungimento di esso potrà essere richiesta l'istituzione di una nuova squadra insistente sullo stesso territorio, dove non è fissato un numero massimo di squadre presenti sul territorio stesso da atti programmatori precedenti;
6. con ammissione senza limitazioni numeriche di ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;
7. con possibilità di essere ospitati per un numero illimitato di volte nell'arco della stagione venatoria;
8. senza vincolo di partecipazione per gli ospiti delle squadre in braccata a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria;
9. previa intesa tra i rispettivi caposquadra, in modo da organizzare battute di caccia collettiva in forma congiunta tra non più di quattro squadre attive in SCCC o in ZCCC tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;
10. di confermare come già previsto dal Decreto n.7034/2022 di questa Struttura che la caccia di selezione al cinghiale nei giorni di mercoledì, sabato e domenica possa essere esercitata dalle ore 15.00;
11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
12. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensorio alpino di caccia interessato, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo, alla Direzione Generale Agricoltura, al Dipartimento veterinario di A.T.S Bergamo ed agli enti gestori del Parco dei Colli di Bergamo e dell'Oasi WWF Valpredina;
13. di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito web di Regione Lombardia nelle pagine dedicate all'esercizio venatorio e gestione faunistica;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, in alternativa ricorso straordinario ai sensi del decreto



RegioneLombardia

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 come modificato dal Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19".

Il Dirigente
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.